

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 63 - 35180 / 2010

Oggetto: **Progetto:** “Inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in insediamento industriale esistente senza esecuzione di opere edilizie”.
Proponente: SCRAP s.r.l.
Comune: Leinì (TO)
Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Improcedibilità dell’istanza

Il dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 30/07/2010 la società SCRAP s.r.l. con sede legale in Leinì (TO) Via Piave n. 19, Partita IVA e Codice Fiscale 06994360011, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in insediamento industriale esistente senza esecuzione di opere edilizie*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 26/08/2010 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino alla data odierna e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Rilevato che:

- l’area oggetto dell’intervento si trova nel Comune di Leinì in Via Piave n. 21 in Zona Fornacino; lo strumento urbanistico del Comune classifica l’area come “P 2/1 – attività produttive in area agricola”;
- è intenzione dell’azienda avviare un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- le tipologie di rifiuti per le quali s'intende chiedere l'iscizione sono individuate ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.19, 6.5, 10.2 al suballegato 1 dell'allegato al DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- è dichiarata una capacità produttiva di circa 216.000 t/a ed una capacità di stoccaggio di circa 29.000 t;

Considerato che:

La pre-istruttoria tecnica ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l'area oggetto dell'intervento si colloca all'interno dell' "area di salvaguardia" del campo Pozzi di Settimo Torinese; tale area è stata definita con metodo cronologico ed approvata con determinazione della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte n. 180 del 4 marzo 1998;
- in particolare l'area si trova all'interno della "zona di rispetto" delimitata dall'isocrona a 180 giorni;
- nella zona di rispetto, ai sensi dell'art. 94 comma 4 lettera h) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 1 lettera i) del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, è espressamente vietato l'insediamento e lo svolgimento di attività di gestione rifiuti;
- sulla base di quanto sopra, l'intervento proposto non potrà essere autorizzato nel sito prescelto in quanto in contrasto con la disciplina, nazionale e regionale, delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

Ritenuto pertanto di non procedere ulteriormente all'espletamento della fase di verifica di Via ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e s.m.i. in mancanza di un requisito sostanziale ai fini dell'autorizzabilità del progetto.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
- la Legge 241/90 ed smi "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

- **l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 14/12/2009 la società SCRAP s.r.l. con sede legale in Leinì (TO) Via Piave n. 19, Partita IVA e Codice Fiscale 06994360011 relativa al progetto di “attività di recupero rifiuti non pericolosi in insediamento industriale esistente senza esecuzione di opere edilizie” a fronte dell'espresso divieto di svolgere attività di gestione rifiuti nelle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano (così come previsto dalla normativa e regolamentazione vigente dettagliata in premessa);
- **l'interruzione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 23/09/2010

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)